Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 05 del 03 febbraio 2003

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 20 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6260 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria Ig. Prev. - **D.Lvo n. 112/98, art. 103, lettera a) - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali - Istituzione dell'Albo e determinazione dei requisiti dei medici abilitati all'accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli.**

omissis

PREMESSO

• Che il D.L.vo n. 112 del 31.3.98 disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 59/97;

• Che l'art. 103 lettera a) del citato D.L.vo dispone che so no svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida di autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esami per titoli professionali e iscritti in apposito Albo tenuto a livello provinciale;

RITENUTO necessario dare concreta applicazione al disposto del citato articolo 103 e regolamentare la istituzione dell'apposito Albo tenuto a livello provinciale dove risultano iscritti i medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli;

RITENUTO altresì necessario fissare i requisiti strutturali dei locali in cui tale attività viene svolta e la idonea dotazione strumentale degli stessi;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato

• Di istituire l'Albo Regionale, ripartito, per provincia, dei medici abilitati all'accertamento della idoneità psicofisica alla guida degli autoveicoli, così come previsto dalla lettera a) dell'art. 103 del D.Lvo n. 112 del 31.3.98. Al predetto Albo Regionale possono essere iscritti, ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, i seguenti soggetti:

- Medici del SSN cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale e medici responsabili del Servizi di base del Distretto Sanitario

- Medici appartenenti al ruolo dei medici dei Ministero della sanità Ispettori medici dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato

- Medici militari in servizio permanente effettivo

- Medici di ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato Medici di ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei VV.FF.

- Ispettori Medici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,

• Di stabilire che gli accertamenti per il rilascio delle certificazioni per patenti di guida devono essere effettuate in gabinetti medici autorizzati con dimensioni (minima lineare, anche per diagonale, non inferiore a metri 6) ed illuminazione adeguata;

• Di stabilire che la dotazione strumentale minima indispensabile per il rilascio della predetta certificazione è la seguente:

- Bilancia pesa persone

- Statimetro

- Ottotipo

- Strumentazione per la determinazione del campo visivo

- Tavole di Ishiara o matassine colorate.

- Strumentazione per l'accertamento della visione stereoscopica e della visione binoculare

- Sferometro o frontifocometro per la valutazione del grado di rifrazione e delle lenti

- Reflettometro per la determinazione di tempi di reazione a stimoli semplici e complessi luminosi ed acustici (non necessario per il rilascio delle patenti di guida di categoria A e B art. 324 DPR 16.12.1992 modificato con DPR n. 610 del 16.9.1996.

• Di stabilire che la tenuta dell'Albo unico regionale dei medici abilitati all'accertamento della idoneità alla guida dei veicoli a motore, ripartito per provincia così come previsto dalla lettera a) dell'art. 103 del D.L.vo 112/98, è affidata all'Assessorato alla Sanità - Settore Assistenza Sanitaria. Lo stesso provvederà ad inviare copia del suddetto Albo all'Ufficio 'Provinciale della Motorizzazione Ovile ed alla Prefettura e provvederà altresì al suo aggiornamento alle scadenze del 31 gennaio, 31 maggio, 30 settembre di ogni anno notificando tempestivamente le variazioni agli Uffici sopra menzionati;

• Di stabilire che l'iscrizione all'Albo Regionale, nella sezione relativa alla provincia di appartenenza avviene a domanda degli interessati indirizzata all'Assessorato alla Sanità, corredata da idonea documentazione. attestante il possesso dei requisiti professionali;

• Di incaricare i Servizi della ASL competente per territorio ad attestare la idoneità dei gabinetti medici per il rilascio delle certificazioni di cui all'oggetto, sia in ordine alle dotazioni strumentali, sia sotto il profilo della adeguatezza dei locali, previa visita dei locali stessi e di inviare la documentazione necessaria all'iscrizione all'Albo all'Assessorato alla Sanità della Regione;

• Di incaricare altresì le AASSLL territorialmente competenti di verificare la persistenza dei requisiti sopra richiamati. La eventuale sopravvenuta carenza degli stessi dovrà essere immediatamente comunicata alla Regione Assessorato Sanità, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca della iscrizione;

• Di provvedere, con successiva circolare esplicativa alla concreta applicazione di quanto contenuto, a livello programmatico, nel presente atto;

• Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC;

• Di inviare al Settore assistenza sanitaria Igiene e Prevenzione e Programmazione Sanitaria per il seguito di competenza.

Il Segretario
Nuzzolo

Il Presidente
Bassolino